



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 14/06/2012

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Comune di Surano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE
E POLIZIA PROVINCIALE

“..... omissis”

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto per l'ampliamento di un centro di raccolta, stoccaggio, rottamazione di materiali ferrosi e non ferrosi, autoveicoli e simili, ubicato in zona PIP del Comune di Surano (in C.T. al Foglio 10, mappali 99, 97, 98, 242, 243, 248, 249 e 250), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la modifica ed il potenziamento dell'impianto non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che la proponente, ditta individuale Romano Roberto, ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito richiamate:

Fase di cantiere

- la complessiva attività di gestione dei rifiuti dovrà conformarsi alle disposizioni contenute nella Parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione delle terre e rocce derivanti da attività di scavo (art. 186 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) ed in particolare adottate, ai sensi del Regolamento Regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce di scavo che non saranno avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, saranno da considerare rifiuti e come tali soggetti alle vigenti normative ai fini di cui immediatamente sopra;
- presso le aree di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti;
- per l'intera durata del cantiere dovranno adottarsi tutte le precauzioni necessarie e dovranno attivarsi tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;
- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto; dovranno inoltre essere adottati e mantenuti in cantiere protocolli operativo-gestionali di pulizia dei percorsi stradali

utilizzati da tali mezzi;

- i veicoli utilizzati per la movimentazione di materiale inerte dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;
- si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
- le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di ricaduta delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse.

Fase di esercizio

- l'installazione della seconda unità di frantumazione potrà avvenire solo al conseguimento dell'autorizzazione unica all'esercizio ed a seguito di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- il numero massimo di veicoli da prendere in carico sarà pari a 1000 veicoli all'anno, mentre la potenzialità massima di recupero di rifiuti non pericolosi sarà pari a 88.140 ton/anno;
- la barriera a verde perimetrale dovrà essere realizzata con essenze arboree a veloce accrescimento (eucalipti, cipressi, ecc.) e dovrà essere oggetto di periodica manutenzione. Nelle more dell'accrescimento delle nuove essenze da piantumare, al di sopra del muro di cinta per un'altezza di 3 m, dovranno essere poste specifiche barriere in tessuto e materiali simili, ai fini di limitare la dispersione nell'intorno delle polveri aerodisperse;
- dovrà prevedersi, sempre al perimetro del lotto, nelle aree immediatamente adiacenti ai capannoni e ai piazzali, l'installazione di impianto di nebulizzazione ad acqua per l'abbattimento delle polveri;
- relativamente al nuovo capannone destinato allo stoccaggio dei materiali non ferrosi recuperati:
 - 1) le quote della pavimentazione dovranno essere tali da assicurare che eventuali sversamenti accidentali di liquidi all'interno vengano convogliati verso opportune griglie e pozzetti di raccolta interni, senza alcuna fuoriuscita negli spazi esteri al capannone;
 - 2) ai fini della ottimizzazione del bilancio energetico dell'opificio sarà valutata, per quanto tecnicamente possibile, l'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura terminale dei fabbricati di nuova realizzazione;
 - 3) dovrà essere effettuata una periodica manutenzione delle pavimentazioni, avendo cura di rimuovere gli accumuli di polveri mediante mezzi mobili aspirapolvere;
- relativamente alla gestione dei rifiuti e alle procedure operative da porre in essere all'interno dell'impianto:
 - 1) le diverse aree dell'impianto dovranno essere indicate con specifica cartellonistica;
 - 2) le tipologie CER dei rifiuti conferibili, le quantità massime e le operazioni di recupero/smaltimento dovranno essere quelle riportate nell'autorizzazione unica all'esercizio dell'impianto ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, che dovrà essere rilasciata dall'Ente Provincia nel rispetto dei limiti previsti nella relazioni di progetto e eventualmente imposti in sede autorizzativa;
 - 3) per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
 - 4) eventuali cassoni e/o i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti dovranno essere dotati di apposita cartellonistica indicante i codici CER dei rifiuti in esse depositati;
 - 5) i contenitori dei rifiuti allo stato liquido dovranno essere collocati all'interno di bacini impermeabili in grado di contenere eventuali sversamenti accidentali;
 - 6) all'interno del capannone utilizzato per il deposito dovranno essere opportunamente separate e segnalate con opportuna cartellonistica le aree destinate al deposito dei diversi materiali ferrosi recuperati;
 - 7) i rifiuti suscettibili di rilasciare polveri dovranno essere coperti con teloni;
 - 8) i mezzi in ingresso e all'uscita dell'impianto destinati al trasporto dei rifiuti di tipo polverulento

dovranno essere coperti al fine di limitare la produzione di eventuali emissioni polverulente;

- l'impianto di illuminazione esterna dovrà essere progettato in modo da attenuare il flusso luminoso verso l'alto (riduzione dell'inquinamento luminoso) e utilizzando corpi illuminanti a basso consumo energetico;

- il gestore dell'impianto avrà cura di porre in essere tutte le misure ritenute idonee al fine di limitare le emissioni acustiche. A tal fine è auspicabile l'adozione di un protocollo operativo - gestionale che escluda la simultanea esecuzione di attività ad elevata incidenza acustica;

- dovrà essere effettuata periodica manutenzione dei sistemi antincendio e degli impianti tecnologici. A tal proposito le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito giornale di esercizio;

- relativamente alla gestione delle acque meteoriche dilavanti dalle aree a pavimentazione impermeabile:

- 1) dovrà essere garantito, a lavori ultimati, il rispetto di quanto previsto dal Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia n. 282/CD/A del novembre 2003;

- 2) il materiale grigliato e i sedimenti raccolti all'interno delle griglie e delle vasche di dissabbiatura dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;

- le risultanze della valutazione previsionale di impatto acustico dovranno essere verificate e confermate all'atto della messa a regime dell'impianto, tramite apposita campagna fonometrica da effettuare con entrambi i mulini frantumatori in esercizio;

- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri derivanti in particolare dall'attività di frantumazione effettuata all'interno dell'impianto, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata e delle acque di falda, con frequenza almeno semestrale; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;

- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale;

- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo del rispetto delle prescrizioni e condizioni impartite;

- di fare salve ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o quant'altro, necessaria per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;

- di comunicare il presente provvedimento alla proponente, ditta individuale Romano Roberto, corrente in Surano, alla SS 275 - km 14,900;

- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti:

- 1) Comune di Surano;

- 2) Provincia di Lecce - Corpo di Polizia Provinciale;

- 3) Provincia di Lecce - Ufficio Rifiuti;

- 4) Provincia di Lecce - Ufficio Emissioni;

- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25,

comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul B.U.R.P. è a titolo gratuito.

Il Dirigente del Servizio Ambiente
e Polizia Provinciale
Ing. Dario Corsini
